

Penale Sent. Sez. 6 Num. 13540 Anno 2020

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udiienza: 21/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Nardi Michele, n. a Pavia il 1/8/1966

avverso la sentenza del 18/2/2019 della Corte di Appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo dichiarare la inammissibilità del ricorso;

uditi l'avvocato Rinaldo Alvisi, difensore della parte civile Margherita Grippo e sostituto processuale dell'avvocato Niccolò Alessandro Dello Russo, in difesa di Michele Laforgia, che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

l'avvocato Rosantonia Mennuni, in difesa della parte civile Maria Grazia Caserta, che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

l'avvocato Carlo Di Casola e l'avvocato Domenico Mariani, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, in esito a procedimento svoltosi con rito abbreviato, ha confermato la sentenza di condanna di Michele Nardi alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione, per i reati, unificati in continuazione, di calunnia (art. 368 cod. pen.), commessi il 12 maggio 2012. Sono state, altresì confermate le statuizioni civili, con condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, in favore delle parti civili, Maria Grazia Caserta, Margherita Grippo e Michele Laforgia.

2. Secondo le convergenti sentenze di merito, Michele Nardi, all'epoca magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Roma, sentito dal Pubblico Ministero del Tribunale di Trani in qualità di persona informata sui fatti nel procedimento penale n. 3767/2012 mod. 44, aperto a seguito della sua denuncia in merito al rinvenimento di alcuni proiettili rinvenuti in una lettera anonima, incolpava, sapendoli innocenti, le colleghe Maria Grazia Caserta, Margherita Grippo e l'avvocato Michele Laforgia dei reati di abuso di ufficio e corruzione in atti giudiziari. Il Nardi, premesso di avere avuto nel corso dell'anno 2009 una relazione sentimentale con la collega Maria Grazia Caserta, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, finita in malo modo e con epiloghi sia a carico della Caserta in sede disciplinare, a seguito di sua denuncia del 4 agosto 2011, che, per entrambi, in sede giudiziaria con denunce reciproche per i reati di *stalking* ed altro commessi l'uno in danno dell'altro, nel corso delle dichiarazioni incolpava falsamente la giudice Caserta del reato di abuso di ufficio, commettendo così il reato di calunnia ascrittogli al capo a), nonché la predetta Caserta, la collega Grippo e l'avvocato Laforgia del reato di corruzione in atti giudiziari, come da reato di calunnia ascrittogli al capo b). In particolare, il Nardi, con riferimento alla Caserta, riferiva che la predetta avrebbe emesso una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione nei confronti dell'avvocato Giacomo Ragno, nonostante fosse convinta della sua innocenza, ed al solo fine di fare un dispetto al Nardi al quale l'avvocato Ragno era legato da risalente amicizia, asservendo così la funzione giudiziaria a scopi personali e non facendosi scrupolo delle conseguenze che il pronunciamento avrebbe avuto per l'interessato. Nel medesimo contesto, il Nardi sosteneva che la Caserta, la collega Grippo e l'avvocato Laforgia, che era difensore di fiducia della Caserta in sede penale, avevano ordito un piano affinché, astenutasi la Grippo dalla trattazione del processo *Truck Center* che vedeva imputati vertici dell'ENI, difesi dal medesimo avvocato Laforgia, tramite interposta persona, il processo venisse assegnato alla Caserta, ciò sia allo scopo di ritardare l'esecuzione del decreto di trasferimento di ufficio disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura della predetta Caserta, che avrebbe dovuto disporre una perizia collegiale, e sia di favorire l'avvocato Laforgia, che avrebbe beneficiato di un pronunciamento pilotato dalla Caserta verso l'esito assolutorio.

3. La Corte distrettuale ha esaminato la ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati sia con riguardo al reato presupposto del delitto di calunnia, in particolare il reato di abuso di ufficio del quale Michele Nardi aveva accusato la Caserta, in relazione al pronunciamento a sfavore

dell'avvocato Ragno, sia la idoneità delle accuse del Nardi ad esporre a pericolo l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, in entrambe le fattispecie, dichiarazioni che, con riferimento al reato sub capo b) avevano comportato l'apertura di un procedimento penale per il reato di corruzione in atti giudiziari a carico della Caserta e dell'avvocato Laforgia, procedimento poi archiviato.

4. Con il ricorso a firma degli avvocati Carlo di Casola e Domenico Mariani, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per plurimi motivi, di seguito sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, anche con riferimento al contenuto della memoria difensiva depositata in data 4 gennaio 2020.

Motivo n. 1: omessa risposta alle deduzioni difensive su questioni rilevanti poste con i motivi di appello redatti dall'imputato personalmente e dai difensori su questioni rilevanti. Il motivo di ricorso su detto punto è stato ripreso con la memoria difensiva depositata il 4 gennaio 2020 (pagg. 3 e ss.) a firma dell'avvocato Domenico Mariani.

Motivi n.2 e 3: violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 64 e ss. 197, 210, 546, cod. proc. pen. e vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese dal Nardi il 12 maggio 2012, la cui assunzione ha violato le norme processuali, sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in materia di esame di persona imputata in reato connesso o collegato. La escussione del Nardi, che aveva chiaramente riferito al pubblico Ministero di essere sottoposto ad indagini dinanzi al Pubblico Ministero del Tribunale di Lecce per i reati di *stalking* ed altro, attribuitigli dalla Caserta, in danno reciproco (pendenza avvalorata dagli atti acquisiti e culminata nell'archiviazione della posizione processuale dello stesso Nardi, da qui il vizio di travisamento della prova), non può che comportare la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, non avendo ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen..

Motivo n. 4: impossibilità di configurare il reato di calunnia contestato al capo a) con riferimento alla omessa valutazione delle prove raccolte, motivo ripreso alle pagg. 14 e ss. della memoria. La sentenza impugnata, come quella di primo grado, confonde le opinioni espresse dal Ragno con l'episodio narrato dal Nardi. E' erroneo ritenere che il Ragno potesse essere testimone di comportamenti persecutori della Caserta e le conclusioni dei giudici sono fondate su pseudo ragionamenti in merito alla falsità delle propalazioni del Nardi. Né il Ragno ha smentito il Nardi, perché non poteva farlo, dal momento che mai il Nardi aveva riferito di avere parlato della vicenda processuale del Ragno con questi. Ciò che più tradisce la erroneità del giudizio di colpevolezza è la valutazione, frutto di mera supposizione, dei motivi per i quali il Nardi avrebbe formato le mail, non essendo contestata la veridicità delle stesse. Né il Nardi aveva mai affermato che la Caserta avesse dichiarato prescritto il reato convinta dell'innocenza del Ragno, ma solo

che aveva minacciato il ricorrente in tal senso: da qui la insussistenza della condotta per carenza del reato presupposto.

Motivo n. 5: inconfigurabilità del reato di calunnia sub b) per erronea valutazione del compendio dichiarativo, motivo ripreso alle pagg. 18 e ss. della memoria. I giudici di merito hanno svalutato le dichiarazioni di Vincenzo Nardi e Giuseppe Massimi. In particolare proprio le notizie apprese da Vincenzo Nardi al Ministero dal dirigente del D.O.G. costituivano il nucleo centrale dei fatti esposti nelle dichiarazioni dell'imputato, dichiarazioni che, con motivazione assertiva, sono state ritenute irrilevanti.

Motivo n. 6: manifesta illogicità e violazione di legge per la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, argomentazioni anche queste diffusamente riprese nella memoria. Oscura, sul punto, è la motivazione della sentenza impugnata sulla precostituzione della mail e in relazione al reato sub capo b), incentrata sulla verifica dell'andamento del processo *Truck Center*, che deponeva per la impossibilità di configurare il reato presupposto. Motivazione che trascura la sussistenza di fatti concreti, quali la richiesta di applicazione extradistrettuale della Caserta, del 19 novembre 2011; la richiesta di ritardato possesso del Presidente del Tribunale e l'assegnazione del processo alla Caserta del 31 ottobre 2011, quali elementi che, invece, deponevano per la sussistenza della volontà di ritardare il trasferimento di ufficio della Caserta.

4. In data 4 gennaio 2020, come anticipato, è stata depositata memoria difensiva con la quale la difesa illustra una circostanza ritenuta *decisiva* ai fini dell'annullamento senza rinvio, agli effetti penali, della decisione impugnata, concernente la intervenuta prescrizione.

Erronea, infatti, è la statuizione della Corte di merito che ha dichiarato la carenza di interesse dell'impugnazione dell'imputato in merito all'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare, in data 3 febbraio 2017, aveva dichiarato la sospensione del corso della prescrizione. L'udienza del 13 febbraio 2017 non è stata rinviata, nonostante richiesta in tal senso di uno dei difensori dell'imputato, ma si è regolarmente tenuta e, in esito alle dichiarazioni spontanee dell'imputato, è stata rinviata per la discussione, a richiesta della parte civile e del pubblico ministero, a quella del 28 aprile 2017. Ne deriva che i termini di prescrizione dei reati sono decorsi alla data del 12 novembre 2019. Il ricorrente ha prodotto consulenza di parte della trascrizione della fonoregistrazione del verbale di udienza, essendo in atti (solo) la trascrizione dell'udienza stessa in relazione alle dichiarazioni spontanee dell'imputato.

5. La parte civile, avvocato Michele Laforgia, ha depositato, in data 27 dicembre 2019, memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Osserva che le dichiarazioni oggetto di contestazione rese da Michele Nardi al pubblico ministero di Trani nell'ambito del procedimento innestato dal ricevimento dei proiettili non presenta(va)no alcun

aspetto di collegamento probatorio con i fatti relativi alle reciproche querele intervenute con la Caserta e che tali dichiarazioni costituiscono *corpo del reato* e, pertanto, ad esse non si applicano le disposizioni in materia di inutilizzabilità. Il motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato alla luce della stessa sentenza Lo Presti delle Sezioni Unite, richiamata dal ricorrente. Sconfinano nel merito le deduzioni difensive sulla erronea valutazione delle dichiarazioni di Vincenzo Nardi e Giuseppe Massimi nonché sulle dichiarazioni dell'avvocato Giacomo Ragno e dell'avvocato Michele Quinto, queste ultime mai contestate o censurate in sede di merito. Sono di puro merito, ovvero indeterminate anche le deduzioni che involgono l'esame dell'elemento psicologico del reato sub capo b).

6. In data 14 gennaio 2020 è stata deposita memoria difensiva e conclusioni nell'interesse della parte civile Maria Grazia Caserta nella quale, dopo avere ricostruito il motivo del rinvio dell'udienza del 13 febbraio 2017 e la conseguente legittimità della sospensione del corso della prescrizione, il difensore della parte civile ha ribadito la inapplicabilità, alle dichiarazioni rese dal Nardi in data 12 maggio 2012, dei principi in materia di inutilizzabilità, trattandosi di dichiarazioni costituenti corpo del reato, e la manifesta infondatezza dei motivi con i quali il ricorrente censura la omessa valutazione di prove rilevanti ovvero la insussistenza del dolo di calunnia richiamando, in particolare, le dichiarazioni dello stesso Nardi in merito alla durata del processo *Truck Center*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Michele Nardi in ordine al reato ascrittogli al capo a) dal quale l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste, con le conseguenze, illustrate nella parte conclusiva, in punto di pena. Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto.

2. Preliminare è l'esame dell'eccezione della intervenuta prescrizione dei reati per effetto, secondo la prospettazione difensiva, del mancato esame della questione sulla prescrizione proposta in sede di appello e non esaminata dalla Corte distrettuale che ha dato atto della carenza di interesse dell'imputato al riguardo.

Tale questione è, invero, manifestamente infondata ed è noto che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura non sarebbe stata già in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, *Sentenza n. 21029 del 03/02/2015*, Dell'Utri, Rv. 263980).

Dagli atti processuali si evince che in data 10 febbraio 2017, con istanza depositata in cancelleria, il difensore di Michele Nardi, avvocato Giancarlo Pittelli, chiedeva, allegando

difficoltà di salute, che non gli consentivano alcuna attività per un periodo di due settimane, *il differimento ad altra data della sua discussione*. Costituite le parti, il giudice dava lettura della richiesta e, nonostante l'opposizione del difensore della parte civile Caserta, preso atto che la richiesta di differimento era relativa solo alla discussione del predetto difensore, consentendo la celebrazione del processo, nel quale l'imputato era difeso anche da altro avvocato presente, dopo avere acquisito le dichiarazioni spontanee dell'imputato, concedeva, comunque, il chiesto differimento. Irrilevante, in presenza di una formale richiesta difensiva del difensore dell'imputato, comunque accolta dal giudice, è che siano state acquisite le dichiarazioni dell'imputato ovvero che la richiesta di rinvio sia stata nuovamente formalizzata dopo le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato – secondo la ricostruzione difensiva - dal pubblico ministero e dalla difesa di parte civile, stante la enunciata ragione del rinvio disposto dal giudice.

E' inoltre evidente che, trattandosi di rinvio disposto su richiesta del difensore dell'imputato per la durata di due settimane, ai fini della sospensione deve aversi riguardo al termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di cessazione dell'impedimento allegato (Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016 - dep. 29/02/2016, Nascio e altro, Rv. 266469).

Da tanto consegue che, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione dal 13 febbraio 2017 al 28 aprile 2017, alla data odierna i reati ascritti all'imputato non sono prescritti.

3. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui non si presenta indeterminato, è generico e manifestamente infondato.

La struttura motivazionale della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive né con riferimento alla omessa valutazione delle deduzioni svolte con i motivi di gravame né a quello di motivazione apparente, men che mai al denunciato vizio di travisamento della prova che sarà esaminato al punto 10.1. del «Considerato in diritto».

I giudici di appello si sono fatti carico di procedere ad una completa ricostruzione in fatto e, soprattutto, ponendosi in ragionato confronto critico con il nucleo essenziale delle allegazioni difensive - per vero diffuse ed articolate -, hanno analizzato la componente psicologica dei reati ascritti all'imputato sulla scorta di un'analitica disamina delle risultanze processuali.

Le conclusioni della Corte di appello, risultano, in particolare, in linea con gli approdi ermeneutici di questa Corte sia sul tema della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Nardi nel corso delle dichiarazioni al Pubblico Ministero del Tribunale di Trani sia sugli elementi, materiale e psicologico, del reato di calunnia.

Non ricorre, dunque, il denunciato vizio di omesso esame delle deduzioni difensive -potendo, al contrario, rilevarsi lo sviluppo di un articolato rapporto dialettico fra i motivi di gravame e la sentenza della Corte di appello- né il vizio di apparenza della motivazione, tale dovendosi intendere quella motivazione che sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della

decisione adottata sia soltanto fittizio (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100).

Piuttosto, come meglio si dirà in prosieguo (al punto 8. del «Considerato in diritto») il ragionamento dei giudici di appello, incorre, con riguardo al reato sub capo a), nel vizio di illogicità della motivazione che, tuttavia, è cosa strutturalmente diversa dal vizio di carenza o mancanza di motivazione e da quello di travisamento della prova.

4. Il fulcro dei motivi di impugnazione, illustrati diffusamente nei motivi sub 2 e 3 del ricorso e nella memoria difensiva, è costituito dalla questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni di Michele Nardi al pubblico ministero di Trani il 12 maggio 2012, quando il predetto veniva sentito dall'inquirente, come persona informata sui fatti, in relazione ad una denuncia avente ad oggetto l'anonima spedizione, in suo danno, di alcuni proiettili contenuti in una lettera anonima. Il tema della veste giuridica del dichiarante in tale momento rifluisce, poi, su quello della ricorrenza dell'elemento psicologico del reato e dell'*animus defendendi*.

4.1. Sostiene il ricorrente che la escussione del Nardi, che aveva chiaramente riferito al pubblico Ministero di essere sottoposto ad indagini dinanzi al Pubblico Ministero del Tribunale di Lecce per i reati di *stalking* ed altro, attribuitigli dalla Caserta, in danno reciproco, pendenza avvalorata dagli atti acquisiti e prodotti in sede di memoria e culminata nell'archiviazione della posizione processuale dello stesso Nardi, da qui anche il vizio di travisamento della prova, non può che comportare la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, non avendo il ricorrente ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen..

Il Nardi, rispondendo a specifiche domande dell'inquirente – aspetto questo approfondito anche nella memoria difensiva, alla pag. 4 ove si ribadisce come le dichiarazioni erano state sollecitate dall'inquirente che aveva fatto espresso riferimento al rapporto conflittuale con la Caserta - aveva fatto riferimento ai due episodi, poi ascrittigli come condotta di calunnia, poiché, secondo la sua personale interpretazione, le vicende esposte non erano altro che la concreta attuazione dell'intento della Caserta di *fargli terra bruciata intorno*, per costringerlo ad allontanarsi da Trani, connessione logica che non abbisogna di altra dimostrazione, tanto è evidente in ragione dell'indirizzo recato sulla anonima busta che recava la scritta *via da Trani* incongruente ove si rifletta che egli in realtà prestava servizio a Roma.

Inoltre gli episodi riferiti avevano un preciso impatto sulla linea difensiva del Nardi, quale indagato a Lecce su denuncia della Caserta per il reato di *stalking* ed altro, reati abituali e commessi sempre in territorio di Trani, e dei quali egli aveva puntualmente riferito all'inquirente, essendo volti ad accreditare i comportamenti intimidatori della Caserta: le dichiarazioni, pertanto, si iscrivono in un chiaro contesto difensivo.

La Corte di appello ha respinto la tesi difensiva analogamente -e il rilievo è oggetto specifico del terzo motivo di impugnazione- al giudice di primo grado, valutando erroneamente l'insussistenza del presupposto ovvero quello della connessione o collegamento probatorio tra i

fatti riferiti e quelli per i quali pendeva procedimento, in fase di indagini preliminari, nei confronti del Nardi, dinanzi al pubblico ministero di Lecce, su denuncia della Caserta e, vieppiù, ha richiamato principi della giurisprudenza di legittimità che non sono congruenti con la fattispecie concreta e nei quali, correttamente, si nega la incompatibilità in presenza di reati, reciprocamente commessi, che si collochino in contesti spaziali e temporali diversi, e non già in presenza di reati, come lo *stalking* per il quale il Nardi era sottoposto a procedimento penale.

In sintesi, ad avviso del ricorrente, giammai il Nardi avrebbe potuto essere escusso come testimone (o dichiarante) in presenza di una situazione di interferenza tra tale veste e la sua posizione di indagato dinanzi al pubblico ministero di Lecce. I giudici di merito, evocando erroneamente decisioni della Corte di Cassazione hanno, invece, trascurato il portato del principio secondo il quale in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264479).

Osserva il ricorrente che la tesi sottostante alla decisione delle Sezioni Unite è quella secondo la quale sono inutilizzabili le dichiarazioni rese da chi, trovatosi in posizione di imputato o indagato per reato connesso debolmente ex art. 12, lett. c) o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., avrebbe dovuto ricevere l'avvertimento di rito. E, il Nardi doveva essere considerato teste intermittente, aspetto questo più ampiamente illustrato nella memoria difensiva, nel momento in cui riferiva fatti altrui.

4.2. La tesi della difesa è manifestamente infondata.

La sentenza resa a Sezioni Unite diffusamente richiamata dal ricorrente (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264482) e dalla parte civile avvocato Laforgia, muovendo da precedenti mai sconfessati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Sez. 6, n. 21116 del 31/03/2004 - dep. 05/05/2004, Turturici, Rv. 22902401), ha ampiamente confermato la portata da annettere alle dichiarazioni indizianti evocate dall'art. 63 cod. proc. pen. e, quindi, il rapporto che intercorre tra la garanzia ispirata al principio del *nemo tenetur de detegere*, che costituisce la *ratio* di applicazione dell'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 63 cod. pen., ed il contenuto dichiarativo reso dalla persona sentita in qualità di testimone - e per quanto qui rileva da persona informata sui fatti, come nell'odierna vicenda - ed ha ribadito che, ai fini dell'applicazione della garanzia, tali sono solo quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli fatti da cui emerga una sua responsabilità penale e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato, ad es. calunnia, falsa testimonianza o favoreggiamento personale (cfr. S.U. Lo Presti, cit. pag. 23, con ampi richiami alla giurisprudenza sul punto). Esaustiva, sul punto, la riflessione che il principio di garanzia è volto alla salvaguardia di una persona che abbia commesso un reato e non a creare una zona di impunità per chi un reato debba ancora commetterlo.

In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del *tempus regit actum*, sono, pertanto, legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo *status* di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (sul punto cfr. Sez. U. cit.).


4.3. La questione non muta prospettiva ove si allegghi, secondo l'impostazione ermeneutica seguita dal ricorso, la sussistenza di una connessione cd. forte ex art. 12 lett. c) ovvero debole ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. tra i fatti dichiarati dal Nardi, nel corso delle dichiarazioni, e i fatti oggetto del procedimento penale, per il reato di *stalking*, pendente dinanzi al pubblico ministero di Lecce su denuncia della Caserta. Secondo il ricorrente, il Nardi avrebbe dovuto essere edotto della facoltà di non rispondere in quanto avrebbe potuto assumere la veste del cd. *teste assistito*.

A tale riguardo sono, infatti, corrette le determinazioni del giudice di merito che ha escluso la sussistenza di un rapporto di connessione ovvero collegamento probatorio fra i fatti oggetto del procedimento nel quale il Nardi veniva escusso come persona informata sui fatti e quelli oggetto del procedimento in corso a suo carico dinanzi al pubblico ministero di Lecce.

E' ampiamente consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione che l'incompatibilità a testimoniare, in capo a coloro che ricoprono contestualmente la veste di imputati e persone offese di reati reciproci, non sussiste in relazione a quei reati che, seppur formalmente tali - nel senso, cioè, di essere stati commessi "da più persone in danno reciproco le une delle altre", così come recita l'art. 371 co. 2 lett. b) cod. proc. pen. - siano tuttavia stati consumati in contesti spaziali e temporali del tutto distinti ed estranei e perciò non riconducibili alla previsione della disposizione codicistica appena citata (cfr. Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, Ricciardi Pellegrino, Rv. 275081), e che, pertanto si pongono al di fuori di uno stretto collegamento naturalistico.

Se così non fosse - si osserva in tale sentenza - si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente finalizzate a creare situazioni di incompatibilità a testimoniare, così venendo inammissibilmente ad incidere sul corretto esercizio della giurisdizione penale, laddove la negazione ai soggetti che versano nella descritta situazione di "reciprocità" della piena capacità di testimoniare deve ritenersi costituzionalmente legittima unicamente se il presupposto dell'incompatibilità sia ancorato ad un elemento oggettivo, come tale non soggettivamente determinabile a piacimento.

Dunque, soltanto se i reati siano stati commessi reciprocamente nel medesimo contesto causale, di spazio e tempo, sono dovute alla persona offesa dal reato gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen., dovendosi per l'effetto escludere, nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata, le ipotesi in cui il vincolo della reciprocità sia determinato dal comportamento di uno dei soggetti coinvolti (si vedano in tal senso Sez. 2, n. 26819 del 10.04.2008, Dell'Utri ed altro, Rv. 240947; Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., Rv. 255578):



decisioni, queste che, sebbene riferite a situazione opposta a quella in esame (ove, cioè era la persona offesa dal reato ad essere stata destinataria della denuncia di calunnia) risultano, però, speculari alla fattispecie oggi in esame ed alla quale devono applicarsi i medesimi principi (sul punto anche Sez. 6, n. 6938 del 22/1/2019, Ricciarelli, Rv. 275081).

Conferma autorevole della correttezza delle descritte conclusioni rinvia da un passaggio motivazionale della richiamata sentenza a Sezioni Unite che ha tratteggiato una sorta di "statuto" del dichiarante medesimo, affermando con chiarezza che le dichiarazioni rese nel processo non possono determinare, in capo al dichiarante, l'insorgenza di una posizione di incompatibilità rispetto al *munus* di testimone: a significare, cioè, che "ove il testimone non sia chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue stesse dichiarazioni, allora scompare il profilo di una ipotetica incompatibilità, per venire ad emersione soltanto il ben diverso aspetto della attendibilità" (cfr. la parte motiva della detta sentenza, pag. 24). E non è logicamente contestabile, rispetto al contenuto dichiarativo delle sommarie informazioni rese dal Nardi al pubblico ministero di Trani oggetto delle odierne incriminazioni, che si sia in presenza di fatti naturalisticamente diversi da quelli che lo vedevano sottoposto ad indagini, per il reato di *stalking*, dinanzi al pubblico ministero del Tribunale di Lecce, evenienza che non muta prospettiva sol per effetto di prospettazioni psicologiche che abbiano animato il dichiarante.

Né può essere utilmente richiamata l'ipotesi del collegamento probatorio, in effetti parimenti contemplata dal già citato art. 371, comma 2 *lett. b*), cod. proc. pen., che si ricollega all'evenienza che "*un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte*" (cfr. Sez. 5, sent. n. 10445 del 14.12.2011 - dep. 2012, Rv. 252006). Il collegamento probatorio ai fini delle indagini presuppone la esistenza di elementi oggettivi, di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri e non può essere costituito dal solo stato d'imputato, ovvero indagato, di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto ad indagini ossia allorché il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi (Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Sailis, Rv. 241636), evenienze nel caso indimostrate dal momento che i motivi di ricorsi sono incentrati sulla mera allegazione dello *status* di indagato per il reato di *stalking* dinanzi all'inquirente di Lecce.

4.4. Vanno aggiuntivamente sviluppate ulteriori considerazioni.

La valenza strutturale delle dichiarazioni non è necessariamente correlata alla diretta utilizzabilità delle stesse sotto il profilo probatorio nei confronti di terzi: le dichiarazioni possono infatti assumere ontologica qualificazione come corpo di reato, valutabile *ex se* in relazione al profilo oggettivo e soggettivo che lo connota, il che può in particolare accadere nel caso del

delitto di calunnia, rispetto al quale la denuncia prevista dall'art. 368 cod. pen. ben può ravvisarsi in dichiarazioni idonee a porre a conoscenza l'autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti, addebitabili ad altri soggetti: coerentemente è stato rilevato che «la notizia di reato può essere tratta dalle dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini preliminari anche se inutilizzabili per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a delitto di calunnia ascritto al dichiarante per la notizia di reato, precisa e circostanziata, tratta da sue dichiarazioni accusatorie inutilizzabili)» (Sez. 5, n. 45016 del 30/9/2010, H., Rv. 249044).

Deve nella medesima prospettiva rilevarsi che l'art. 384, comma secondo, cod. pen., nell'escludere la punibilità di chi non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni o assunto come testimone o non avrebbe potuto essere obbligato o avrebbe dovuto essere previamente avvertito della facoltà di astenersi, contempla una pluralità di reati tra i quali non è incluso quello di cui all'art. 368 cod. pen., a dimostrazione della non stretta dipendenza della punibilità del fatto, autonomamente e strutturalmente considerato, dai risvolti processuali che corredano la dichiarazione o la denuncia, argomento tanto più rilevante se si considera che il delitto di calunnia non è considerato, ai fini dell'esclusione della punibilità, neanche dal primo comma dell'art. 384 cod. pen., circostanza che risulta strettamente connessa anche con quanto si dirà di seguito.

5. Altro aspetto dei motivi di ricorso attiene invero all'esercizio dello *ius defendendi* da parte del Nardi: le false accuse a carico della Caserta, erano giustificate, secondo la prospettiva del ricorrente, dalla necessità di difendersi da quelle di *stalking* che la Caserta gli muoveva nel procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria di Lecce, reato dal quale l'imputato è stato assolto.

5.1. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 1333 del 16/01/1998, Barbato, Rv. 210648; Sez. 2, n. 2740 del 14/10/2009, dep. 2010, Zolli, Rv. 246042) l'imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni accusatorie mosse nei suo riguardi, ed in tal caso l'accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae perciò alla sfera di punibilità in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen.. Passaggio ulteriore è, tuttavia, quello di individuare il limite entro il quale l'imputato, nel negare la verità delle dichiarazioni accusatorie, travalichi il nesso funzionale tra tale negazione e l'attività difensiva. In alcune pronunce della Corte si afferma che il nesso indicato sarebbe superato quando l'imputato non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure si conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto, sicché da ciò derivi la possibilità dell'inizio di una indagine penale da parte dell'autorità (Sez. 6, n. 18755 del 16/04/2015, Scagnelli, Rv. 263550).

Si è fatto già notare in giurisprudenza come tuttavia non assuma decisiva rilevanza, al fine di ritenere slegata la dichiarazione accusatoria dall'esercizio del diritto di difesa, che la falsa dichiarazione accusatoria, per essere scriminata, sia "generica" (Sez. 6, n. 1767 de 11/12/2012, dep. 2013, Grasso, Rv. 254041), "non accompagnata, cioè, da elementi fattuali circostanziali tali da farla apparire come vera" (Sez. 6, n. 26019 del 13/06/2008, Cogliani, Rv. 240930), ovvero che dalle dichiarazioni discenda la "possibilità di inizio di un procedimento penale", atteso che se il fatto oggetto della falsa incolpazione fosse strutturalmente inidoneo ad originare un procedimento penale, il reato di calunnia di per sé, oggettivamente, non sussisterebbe e, quindi, il tema della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa non avrebbe ragione di porsi.

Con maggiore congruenza, rispetto al tema della rilevanza della scriminante, si è, dunque, affermato l'indirizzo secondo cui il criterio di stretta correlazione funzionale esige "che il falso addebito sia formulato in termini che non eccedano l'utilità, l'essenzialità per una efficace confutazione dell'accusa, indipendentemente dal grado di articolazione dell'indicazione accusatoria mendace" (Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, dep. 2015, Lizio, Rv. 262972). La correlazione funzionale, di cui si è detto, deve essere valutata con riferimento al caso concreto: essa va esclusa quando il contenuto dell'attività difensiva sia non necessitato, sia cioè non privo di ragionevoli alternative. L'attività decettiva deve essere contenutisticamente vincolata, una volta maturata, da parte dell'interessato, la scelta di contestazione dell'accusa. Da qui il principio secondo cui l'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" (così, Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, cit.), ripristinandosi altrimenti il limite sancito dall'art. 384, comma primo, cod. pen., in forza del quale non è applicabile al delitto di calunnia, di cui all'art. 368 cod. pen., l'esimente di aver agito per la necessità di salvare sé o un congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà e all'onore.

5.2. Ritiene il Collegio che nel caso in esame non sussiste alcuna essenzialità nella prospettazione delle accuse che il ricorrente ebbe a muovere alla giudice Margherita Grippo e dell'avvocato Nichele Laforgia, coinvolti nell'accusa di corruzione in atti giudiziari in relazione al capo di imputazione di cui al capo b) ma neppure nei confronti della Caserta, poiché le accuse messe in campo, ed involgenti comportamenti processuali sia della collega Caserta che della Grippo e dell'avvocato Michele Laforgia, andavano ben oltre le dinamiche, certo contrastanti, dei rapporti personali che avevano coinvolto l'imputato e la collega Caserta, attingendone la correttezza del comportamento processuale, tenuto in occasione dei procedimenti sia a carico dell'avvocato Giacomo Ragno che nel procedimento *Truck Center*, frutto, questo, secondo la infondata prospettazione del Nardi, di un vero e proprio complotto ordito non solo per ritardare il trasferimento della dottoressa Caserta, ma per agevolare l'avvocato Michele Laforgia, indicato come patrono di autorevoli indagati, o, comunque regista delle strategie difensive nel processo.

6. Sul piano generale, prima di passare all'esame dei singoli reati ascritti all'imputato, è opportuno fin d'ora individuare i connotati del dolo del reato di calunnia, enunciati da questa Corte, secondo i quali la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza della persona accusata può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205 del 06/11/2009, P.C. in proc. Demattè, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846 del 10/06/2009, Giglio, Rv. 244421; Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, dep. 2010, De Bono, Rv. 245849).

A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha già tracciato una linea di discriminazione, stabilendo che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l'omissione di tale verifica o rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori.

Di contro, solo quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, in sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. Ne discende che l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità *sic et simpliciter* all'incolpato.

7. Poste tali coordinate ritiene il Collegio che l'imputato deve essere assolto dal reato di calunnia sub capo a) perché il fatto non sussiste, non essendo acquisita la prova della falsità delle accuse mosse contro la giudice Maria Grazia Caserta.

8. La Corte distrettuale ha motivato sulla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato sia con riguardo al reato presupposto del reato di calunnia, il reato di abuso di ufficio del quale Michele Nardi aveva accusato la Caserta, in relazione al pronunciamento *a sfavore* dell'avvocato Giacomo Ragno, sia della idoneità delle accuse del Nardi ad esporre a pericolo l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

Ha anche illustrato gli elementi di prova, evidenziando che l'avvocato Ragno aveva smentito la sussistenza di qualsivoglia atteggiamento persecutorio della giudice Caserta nei suoi riguardi e aveva escluso, altresì, di avere mai parlato con il Nardi della sua vicenda giudiziaria, conclusasi con la declaratoria di prescrizione del reato.

Tale vicenda è stata ricostruita dai giudici catanzaresi, i quali hanno messo in evidenza come, nel procedimento per il reato di usura che coinvolgeva l'avvocato Ragno, a fronte della

21
10
10

richiesta di archiviazione e di proscioglimento per insussistenza del fatto nel corso dell'udienza preliminare avanzata dal pubblico ministero, fosse intervenuta l'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione e formulazione dell'imputazione, da parte del giudice per le indagini preliminari (in persona diversa dalla giudice Caserta), e la sentenza di non doversi procedere per prescrizione, emessa da tale magistrato, all'esito dell'udienza preliminare, decisione *stabilizzata* dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione interposto dal Ragno.

Quanto all'elemento psicologico del reato di calunnia, la Corte di merito ha evidenziato che a supporto del suo dire il Nardi aveva prodotto due mail, inviate a sé medesimo, del 22 e 25 giugno 2010: la prima risaliva al giorno in cui la Caserta lo aveva minacciato dicendo che gli avrebbe fatto *intorno terra bruciata*, operazione nella quale, dopo qualche giorno, era rientrata, secondo la ricostruzione dell'imputato, giustappunto la sentenza in danno dell'avvocato Ragno, che la Caserta, per quanto preannunciato, avrebbe emesso proprio a tale fine e che il Nardi aveva commentato nella seconda mail. La natura capziosa e falsa delle dichiarazioni del Nardi, nel contesto e per le modalità con le quali erano rese e la predisposizione delle due mail - indicate come una mera finzione scenica - rivelavano, secondo la Corte di merito, la preordinazione di un piano illecito, maliziosamente ordito dal Nardi per colpire la Caserta

9. Ad avviso del Collegio, la Corte di merito ha proceduto ad una lettura e valutazione illogica del compendio probatorio acquisito, costituito, essenzialmente, dalle dichiarazioni rese dall'avvocato Ragno e dal contenuto delle due mail che l'imputato, a futura memoria, si era inviato e nelle quali aveva compendiato i risultati di un burrascoso incontro con la Caserta e ne aveva poi chiosato il risultato.

Non riveste, infatti, la rilevanza che la Corte di merito vi annette la circostanza che l'avvocato Ragno avesse escluso di avere notato comportamenti persecutori della giudice Caserta nei suoi confronti ovvero che mai egli avesse parlato della sua vicenda con il Nardi (che, infatti, non aveva mai riferito il contrario nel corso delle dichiarazioni) né la correttezza delle risultanze della pronuncia di non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell'avvocato Ragno.

Tali elementi, che i giudici di merito hanno valorizzato ai fini di ritenere configurato il reato in esame, quanto al reato di abuso in atti di ufficio presupposto di quello di calunnia, si rivelano, infatti, in buona sostanza neutri al fine della verifica del contenuto calunnioso della dichiarazione del Nardi, dichiarazione che era incentrata precipuamente sul tenore della conversazione e della minacciosa rivendicazione della collega Caserta che, a futura memoria, l'imputato aveva documentato nelle mail che si era inviato.

Con insanabile aporia logica la Corte ha definito *ambivalente* tale comportamento dell'imputato, poiché la redazione delle mail, pur riconducibile alla conflittualità reciproca del rapporto con la Caserta, ne evidenziava i sentimenti di astio verso la donna e sottendeva la volontà di pianificare e attuare una ritorsione in danno della stessa, come comprovato anche dall'atteggiamento assillante e provocatorio, che gli era stato contestato nel procedimento di Lecce con l'accusa di *stalking*.


Secondo il ragionamento sottostante al giudizio della Corte di merito la spiegazione alternativa della redazione delle mail, allegata dall'imputato, cioè quella di documentare, a futura memoria, il contenuto veritiero di un incontro turbolento con la ex partner, era recessiva rispetto a quella della preordinazione di una falsa accusa contro la Caserta.

Premesso che l'imputato è stato assolto dal reato di *stalking*, ritiene il Collegio che le conclusioni, a tale riguardo, della Corte distrettuale riposino su mere congetture e che la ritenuta ambivalenza della predisposizione delle mail e, quindi, della veridicità o meno del suo contenuto, predisposizione che, secondo l'imputato, era proprio quella di documentare il tenore ed il contenuto dell'incontro con la Caserta, non possa essere risolta a favore della tesi della malevola precostituzione di una prova in danno della Caserta. Altrettanto verosimile, tenuto conto che mai è stata messa in dubbio l'autenticità e la riferibilità alle date recate dalla produzione difensiva, è, infatti, ritenere che, nel contesto burrascoso ed altalenante dei rapporti tra l'imputato e la Caserta, il Nardi avesse voluto documentare le *minacce* che la Caserta gli aveva rivolto, strumentalizzando, sulla base della conoscenza del rapporto personale di Michele Nardi con l'avvocato Giacomo Ragno, e da entrambi confermato, la decisione che avrebbe assunto, nella rivendicazione che ne faceva con il Nardi, rivendicazione di agire in danno dell'avvocato Ragno, che peraltro, è bene ribadirlo, non ha trovato conferma alcuna, dal momento che è stato dichiarato inammissibile da questa Corte il ricorso dell'avvocato Giacomo Ragno avverso la sentenza di prescrizione e che lo stesso avvocato Ragno ha escluso la esistenza di comportamenti del giudice Caserta, che lasciassero trasparire malanimo e prevenzione nei suoi confronti. Del resto, secondo la prospettazione del ricorrente e in base ai dati evincibili dalla sentenza impugnata, i rapporti di costui con la Caserta si erano logorati a partire dal settembre 2009, ma erano proseguiti, attraverso alterne vicende, tanto che nel mese di dicembre 2010 il Nardi l'aveva accompagnata ad acquistare un'automobile. Solo nel mese di marzo 2011 era avvenuto il grave episodio di lesioni in danno del Nardi ad opera della Caserta, seguito, il 4 agosto 2011, dalla denuncia in sede disciplinare, denuncia che aveva segnato una insanabile rottura della relazione.

A fronte di un quadro fattuale quale quello evidenziato dalla Corte di merito non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato, non potendosi ritenere accertato che egli abbia falsamente e consapevolmente incolpato la Caserta di condotte tali da sottendere un abuso di ufficio in danno dell'avvocato Ragno, pur sapendola innocente, conclusione alla quale, a ben vedere, la sentenza impugnata, e così quella di primo grado, pervengono per effetto della sommatoria dei comportamenti dell'imputato ed in ragione della condotta di calunnia ascrittagli al capo b).

10. Per tale reato, sono, invece, infondati, ed ai limiti della indeducibilità, i motivi di ricorso sviluppati, oltre che nel motivo sub 1, nei motivi sub 4, 5 e 6, e nei vari passaggi della memoria difensiva.

Con riferimento al reato di cui al capo b), secondo la ricostruzione di giudici del merito, le accuse mosse dall'imputato alle colleghe Caserta e Grippo ed all'avvocato Laforgia non avevano



trovato alcun riscontro probatorio né in merito alla fonte che gli avrebbe rivelato il piano, l'avvocato Michele Quinto, che aveva negato decisamente la circostanza escludendo di avere mai parlato del processo *Truck Center* con il Nardi, al quale lo legavano rapporti di risalente amicizia, né in merito all'iter ed esito processuale del procedimento.

Si era accertato, infatti, che il trasferimento di ufficio della Caserta, disposto per motivi disciplinari dal Consiglio Superiore della Magistratura, non avrebbe potuto essere posticipato, non consentendolo la tipologia di trasferimento e che la decisione del giudice per l'udienza preliminare, la dottoressa Caserta, di proscioglimento ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. degli imputati nel processo *Truck Center*, era stata emessa, dopo solo due udienze, il 5 dicembre 2011.

La postuma e fantasiosa ricostruzione della vicenda – a fronte dell'andamento dei fatti ben noti al Nardi, come dallo stesso confermato – avvalorata, secondo la sentenza impugnata, la sussistenza del dolo qualificato del reato di calunnia, anche tenuto conto del diniego opposto dalla primaria fonte di conoscenza dei fatti, cioè l'avvocato Michele Quinto, al quale il Nardi aveva fatto riferimento come fonte di conoscenza.

Ininfluenti, ai fini della decisione, la Corte ha ritenuto le dichiarazioni, acquisite ai sensi dell'art. 392-bis cod. proc. pen., di Vincenzo Nardi (padre del ricorrente, magistrato in pensione) e Giuseppe Massimi, ai quali il Nardi aveva confidato le notizie apprese dall'avvocato Quinto, nonché le dichiarazioni rese da Vincenzo Di Chiaro su pesanti commenti che, a carico del Nardi, aveva espresso l'avvocato Michele Quinto.

10.1. Ritiene il Collegio che è insussistente il denunciato vizio di travisamento della prova - sviluppato nel quinto motivo di ricorso - sia con riguardo alle dichiarazioni rese dall'avvocato Michele Quinto che alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese da Vincenzo Nardi, da Giuseppe Massimi e da Vincenzo Di Chiaro.

Come noto il vizio di travisamento della prova deducibile in Cassazione, è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Tale vizio, pertanto, non è riconoscibile allorquando, come nel caso di specie, siano formulate mere censure di fatto, che si risolvono nella pretesa di una diversa e alternativa interpretazione delle emergenze processuali sia che esse concernano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'avvocato Michele Quinto sia l'apprezzamento di evidenze, di carattere oggettivo, desumibili dall'esame dell'iter processuale del procedimento *Truck Center* e dall'iter del trasferimento della dottoressa Caserta.

L'avvocato Quinto, pur confermando il rapporto di ventennale amicizia con Michele Nardi, aveva categoricamente escluso di avergli riferito alcunché in merito alle vicende del processo *Truck Center*, del quale ignorava che fosse stato assegnato alla dottoressa Caserta o che vi fosse, in qualche modo, coinvolto l'avvocato Michele Laforgia, in qualità di difensore dei dirigenti

ENI, ed ha sostenuto di conoscere, in proposito a tale processo, solo quanto riferito da giornali e televisioni. Era stato proprio l'imputato, che lo accusava in sostanza di stare dalla parte della Caserta, ad introdurre un elemento di crisi nel loro risalente rapporto di amicizia.

La Corte distrettuale, e prima ancora il giudice dell'udienza preliminare, hanno compiuto un'attenta verifica di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'avvocato Michele Quinto, sviluppata con argomentazioni che si sottraggono a censure di illogicità o apparenza, ed è sulla base di tale esaustivo giudizio di attendibilità che i giudici del merito hanno ragionevolmente escluso che l'avvocato Michele Quinto potesse essere stato la *fonte* delle informazioni riferite dal Nardi nel corso delle più volte richiamate dichiarazioni del 12 maggio 2012.

La Corte distrettuale, soprattutto, ha convincentemente spiegato – ai fini della ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato e facendo corretta applicazione dei criteri indicati al punto 6. che precede - come al momento in cui le dichiarazioni del Nardi erano rese a Trani era ormai definitivamente cristallizzata sia la vicenda del trasferimento della dottoressa Caserta, sia quella relativa alla trattazione del processo *Truck Center* (conclusosi in due sole udienze, circostanza, questa che lo stesso imputato aveva confermato nel corso delle dichiarazioni del 23 aprile 2014, precisando che gli era ben nota) senza che in detto processo si fosse registrata la costituzione in giudizio dell'avvocato Michele Laforgia o di altro componente dello studio legale e senza che fossero intervenuti adempimenti istruttori (l'espletamento della perizia) necessari per pilotare l'esito verso l'assoluzione allungando, nel contempo, la trattazione del processo per consentire al magistrato titolare, la dottoressa Caserta, di permanere nella sede dalla quale era stata trasferita.

11. Da tale ricostruzione consegue che corretto è il giudizio di manifesta irrilevanza, ai fini della ricostruzione degli antefatti a conoscenza dell'imputato nel momento in cui rendeva le dichiarazioni calunniose, delle dichiarazioni rese dal padre dell'imputato, Vincenzo Nardi.

I difensori del ricorrente si sono soffermati, per censurare le conclusioni della Corte distrettuale, sulla complessa valenza dichiarativa delle dichiarazioni rese dal padre dell'odierno ricorrente poiché questi aveva riferito, confermandole, non solo le notizie che il figlio aveva appreso dall'avvocato Michele Quinto ma, soprattutto, circostanze che lo stesso Vincenzo Nardi aveva personalmente appreso in Roma, presso il Ministero della Giustizia, dall'allora capo del D.O.G., con riferimento alla richiesta di differimento della efficacia del trasferimento di ufficio della Caserta. A questo riguardo la difesa ha richiamato la documentazione prodotta ovvero la richiesta del Presidente del Tribunale di Trani di proroga del trasferimento della dottoressa Caserta, stante il suo impegno nella trattazione dell'udienza preliminare nel processo *Truck Center*, e la richiesta di applicazione del predetto magistrato nella sede di provenienza.

Ritiene il Collegio che risulta decisiva, a fondamento della esattezza della conclusione dei giudici di merito, la circostanza che il padre dell'imputato aveva riferito notizie risalenti a ben prima che il trasferimento avesse avuto esecuzione, sicchè in concreto la prova delle iniziative intraprese dal Presidente del Tribunale e dalla stessa giudice Caserta, peraltro documentalmente




accertata, non rileva, ai fini della logicità della ricostruzione della Corte di merito, sulla configurabilità del reato di calunnia, rimanendo assorbita e superata, dalla complessiva ricostruzione dei fatti.

12. Corretta, pertanto è l'affermazione della Corte distrettuale incentrata, ai fini della ritenuta sussistenza del dolo del reato di calunnia, sulla sapiente mescolanza, nelle dichiarazioni del Nardi, di circostanze vere (la richiesta del Presidente di posticipare il trasferimento della Caserta di fine novembre 2011; la richiesta della Caserta di applicazione extradistrettuale del 19 novembre 2011 a fronte dell'assegnazione del processo *Truck Center* alla predetta del 31 ottobre 2011, a seguito di astensione della dottoressa Margherita Grippo), circostanze che assumevano rilevanza, come tasselli di un vero e proprio complotto ordito, secondo la retrospettiva ricostruzione dell'imputato, con chiamata in causa come fonte dichiarativa dell'avvocato Michele Quinto, per rallentare e pilotarne l'esito verso l'assoluzione degli imputati e in funzione della procrastinazione del trasferimento della dottoressa Caserta, e che erano superate, già nel momento delle dichiarazioni, sia dalla rapida conclusione del procedimento *Truck Center*, intervenuto con la decisione del 5 dicembre 2011 che aveva prosciolto i vertici Eni dalle accuse loro ascritte, che dalla celerità dell'iter nella fase dell'udienza preliminare, che non aveva fatto registrare il meccanismo processuale (il conferimento di perizia), volto a procrastinare il tempo ed il contenuto della decisione assolutoria, fermo restando che non aveva trovato conferma alcuna il coinvolgimento dell'avvocato Michele Laforgia nel procedimento *Truck Center*.

A fronte di tale quadro fattuale, la sentenza impugnata si sottrae alle censure difensive che, incentrate sulla veridicità di alcune delle circostanze riferite, indirizzano la valutazione sull'erroneo convincimento che l'imputato poteva essersi formato in ordine al fondamento delle accuse propalate all'inquirente, perchè condizionate da una pregnante inferenza soggettiva, e, come tale, inidonea ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia.

Non è necessario richiamare la qualità di magistrato del dichiarante – qualità che denota la familiarità a ragionare sui fatti oltre che sulla implicazione giuridica delle false affermazioni all'inquirente – per giungere alla conclusione, affermata dalla sentenza impugnata, della consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza delle persone accusate, consapevolezza che, secondo i principi innanzi richiamati, può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza, dubbi che, secondo la convincente e ragionata conclusione della Corte distrettuale, non ricorrono poiché i sospetti e le congetture che verosimilmente l'imputato si era prefigurato anche sulla base di evenienze di fatto certe (nel caso, l'assegnazione alla dottoressa Caserta del processo *Truck Center* del 31 ottobre 2011; la richiesta del Presidente del Tribunale di posticipare il trasferimento della Caserta di fine novembre 2011; la richiesta della Caserta di applicazione extradistrettuale del 19 novembre 2011) si erano rivelate smentite dai fatti



successivi e che, cionondimeno, erano state utilizzate per la costruzione di un racconto, definitivamente smentito dalla stessa fonte indicata dal Nardi come autore della propalazione, e che ha esposto persone innocenti all'instaurazione di un procedimento penale a loro carico per un grave reato, quale la corruzione in atti giudiziari.

Va a quest'ultimo riguardo sottolineato come le dichiarazioni accusatorie di per sé non fossero caratterizzate *prima facie* da plateale inverosimiglianza, ma implicassero comunque una verifica, destinata far luce sul prospettato quadro di interessenze, che avrebbero tuttavia dovuto reputarsi insussistenti e che il ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo supporre e prospettare come reali.

13. Fermo il giudizio di irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro la determinazione della pena. Dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 15) si evince che il giudice dell'udienza preliminare ha individuato in anni due e mesi quattro di reclusione la pena base, senza indicare quale sia il reato più grave e, applicate le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a quella di anni uno e mesi otto di reclusione aumentata per la continuazione fra reati alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, poi ridotta per il rito. La intervenuta assoluzione da uno dei reati comporta la necessità di rideterminare la pena, esprimendo un motivato giudizio sulla individuazione del trattamento punitivo del reato ritenuto.

14. Premesso che nulla è stato richiesto per la parte civile, Michele Laforgia, vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al d.m. n. 37 del 2018, le spese del presente grado di giudizio in favore della parte civile Margherita Grippo.

La intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato di calunnia sub capo a, costituisce giusto motivo per compensare le spese del presente grado con riferimento alla parte civile Maria Grazia Caserta.

14. Non ricorrono motivi legittimi, adottati dall'interessata Maria Grazia Caserta, o ragioni di *tutela dei diritti o della dignità degli interessati* per disporre, ai sensi dell'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'oscuramento dei dati riferiti alle persone coinvolte nella decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Nardi Michele in relazione al capo A, perché il fatto non sussiste. Rigettabile nel resto il ricorso del Nardi, dichiarando la irrevocabilità della sua condanna per il capo B. Rinvia per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.



Condanna il Nardi a rifondere alla parte civile Margherita Grippo le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado, che liquida in euro 4.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Dichiara compensate le spese del presente grado tra il ricorrente Nardi e la parte civile Caserta Maria Grazia.

Rigetta la richiesta di oscuramento formulata dalla parte civile Caserta.

Così deciso il 21/1/2020

Il Consigliere relatore

Emilia Anna Giordano



Il Presidente

Massimo Ricciarelli

